



ORDINANZA DEL SINDACO

n. 27 del 14/11/2024

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente diretta al contrasto delle condotte lesive del decoro urbano e della sicurezza urbana derivanti dal consumo di alcolici nel perimetro urbano, nei parchi e nei giardini pubblici ai sensi dell'art. 54 commi 4 e 4-bis D.Lgs 267/2000.

IL VICESINDACO REGGENTE

PREMESSO CHE:

le conseguenze sociali e personali che derivano dall'abuso di bevande alcoliche hanno assunto, con l'approvazione della Legge n. 125/2001 "legge quadro in materia di alcol e problemi correlati", la valenza di interesse generale e giuridicamente protetto;

- il D.L. 14/2017, come convertito nella Legge n. 48/2017, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;
- l'articolo 54, comma 4 e 4-bis, del D. Lgs. 267/2000, attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, significando che i provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;

CONSIDERATO che l'abuso di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali incidenti sulla sicurezza urbana, riconducibili a situazioni di degrado e di disordine urbano e che possono minacciare l'incolumità pubblica, la cui manifestazione può determinare comportamenti o condotte illecite quali atti vandalici e violenti, risse, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico, con abbandono di contenitori in vetro o alluminio a terra, condotte tutte che contribuiscono a promuovere diffusi e crescenti sentimenti di allarme e percezione di insicurezza nella collettività;

CONSIDERATO altresì che diverse zone del territorio comunale della Città di Pordenone e, in particolare, le aree del centro storico e prossimali allo stesso, nonché le aree parco e i giardini pubblici, per attrattività e caratteristiche subiscono il verificarsi di tali fenomeni negativi, caratterizzati anche da assembramenti e ritrovi occasionali, connotati dai comportamenti e dalle condotte di cui sopra, frequentemente originate dall'abuso di bevande alcoliche, generando così situazioni tali da compromettere le comuni regole di vita civile, la piena e serena fruibilità di tali spazi e aree pubbliche da parte della comunità, con situazioni di degrado, insicurezza e forte disagio nella stessa;

TENUTO CONTO quindi che tali situazioni di abuso di bevande alcoliche si associano frequentemente ai richiamati illeciti ed episodi di inciviltà e degrado, come evidenziato nelle doglianze e segnalazioni di comitati di cittadini, di singoli cittadini residenti e utenti frequentanti le aree parco e giardini pubblici dislocati nel centro urbano, nonché dalle richieste di intervento indirizzate all'Amministrazione Comunale, in particolare alla Polizia Locale, e alle Forze dell'Ordine;

RILEVATO che gli esiti dei ripetuti controlli effettuati dal personale del Corpo di Polizia Locale e dalle Forze di Polizia, di iniziativa e su segnalazione, autonomi o integrati, hanno frequentemente messo in evidenza il manifestarsi dei già citati illeciti e comportamenti devianti, piuttosto diffusi e connessi all'acquisto e al consumo di alcool da parte di soggetti che, trattenendosi poi in luoghi pubblici (parchi, giardini, strade pubbliche e piazze) sino a tarda notte, compromettono il vivere sereno e civile della popolazione residente e minano la percezione di sicurezza della cittadinanza che intenda poter fruire liberamente degli spazi pubblici, risultando tuttavia difficoltosa l'individuazione di singole responsabilità personali nei casi di comportamenti incivili o illeciti messe in atto da aggregazioni estemporanee di persone che si concentrano nelle diverse aree cittadine;

DATO ATTO che il fenomeno è stato oggetto, fra l'altro, anche di più Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutisi in Prefettura, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano suscettibili di incidere sull'incolumità e la sicurezza pubblica, capaci di determinare anche possibili situazioni di scadimento della percezione collettiva di sicurezza, e che, in esito a tali Comitati, sono stati disposti mirati servizi coordinati e integrati da parte delle Forze di Polizia;

DATO ATTO inoltre che il consumo di bevande alcoliche in luoghi che non siano sotto il diretto controllo dei gestori di pubblici esercizi, tende a compromettere il decoro cittadino a causa di frequenti abbandoni di bottiglie, lattine e, più in generale, dei contenitori delle predette bevande, costituendo spesso anche fonte di pericolo derivante dalla rottura di contenitori in vetro che possono nuocere alla sicurezza dei luoghi, degli utenti e degli animali che si trovino a frequentarli, nonché essere impiegati quali oggetti atti ad offendere in caso di disordini;

ATTESO che il territorio è servito più che ampiamente da esercizi pubblici che dispongono, molto spesso, di aree date in concessione per l'esercizio della somministrazione di bevande ed alimenti, idonea a garantire all'utenza la possibilità di consumare bevande ed alimenti in condizioni che consentano adeguati livelli di salvaguardia del territorio ed evitando il verificarsi delle condizioni sopra rappresentate;

RITENUTO che nel periodo compreso tra la metà del mese di novembre e la fine del mese di febbraio, in ragione dell'incremento prevedibile di utenza per le festività di fine anno che vedrà l'organizzazione di eventi pubblici e l'intensificazione delle persone in città per accedere ai diversi esercizi commerciali e pubblici, devono adottarsi misure di tutela volte a prevenire situazioni

potenzialmente pericolose ed eliminare situazioni di minaccia per la sicurezza urbana e percepita derivanti dal consumo di alcol e dall'abbandono di contenitori in vetro e latta;

CONSIDERATI gli argomenti e le decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi il giorno 12 novembre 2024 presso la Prefettura di Pordenone e finalizzato a definire gli indirizzi di intervento per contrastare il fenomeno in argomento;

SENTITO in merito il Prefetto **ai sensi dell'art. 54** D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- la Legge n. 125/2001;
- la Legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017;
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 54, commi 4 e 4-bis;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- la Legge 689/81;

CONSIDERATI sussistenti i requisiti di contingibilità ed urgenza per le motivazioni descritte in premessa e di derogare pertanto agli obblighi di comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dalla legge n. 241/90;

ORDINA

dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 28 febbraio 2025, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, è vietato **il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore nelle aree pubbliche (strade, piazze, parchi e giardini pubblici) ricadenti su tutto il territorio comunale della Città di Pordenone**, eccezione fatta nelle aree interessate da eventi e manifestazioni regolarmente autorizzate per la somministrazione di bevande anche alcoliche, previa assunzione delle dovute cautele valutate in sede istruttoria.

Dal divieto è esclusa la somministrazione effettuata dagli esercizi pubblici negli spazi interni e in quelli esterni degli stessi in concessione.

Il mancato rispetto della presente Ordinanza sarà segnalato dagli Organi di controllo e di vigilanza all'Autorità Giudiziaria competente al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale nonché delle sanzioni amministrative stabilite ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12.02.2003 n. 4.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- Pubblicato all'albo pretorio on-line
- Resa nota nelle modalità comunicative ritenute più idonee

- La presente Ordinanza venga trasmessa al Corpo di Polizia Locale, alla Questura di Pordenone, al Comando Provinciale dei Carabinieri ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

La presente ordinanza è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Il Vicesindaco Reggente

Dott. Alberto Parigi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PARIGI ALBERTO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 14/11/2024 11:40:15